



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento Elettorale dell'Università degli Studi di Brescia

Emanato con Decreto Rettorale n. 734 del 16 ottobre 2020

Indice

Art. 1 – Ambito di Applicazione	1
Art. 2 – Definizioni	1
Titolo I – ELEZIONI DEL RETTORE	2
Titolo II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO.....	9
TITOLO III - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI	16
TITOLO IV - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI E DEGLI SPECIALIZZANDI NEI RISPETTIVI ORGANI	24
TITOLO V - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL COMITATO PARTECIPATIVO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO	25
TITOLO VI - ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA	26
TITOLO VII - Disposizioni finali	26

Art. 1 Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i termini per l'elezione delle componenti negli organi dell'Università degli Studi di Brescia, in conformità con la normativa vigente statale e di Ateneo.
2. L'Università adotta tutte le misure tecnologiche (elettroniche, informatiche e telematiche) che, nel rispetto delle norme poste a tutela del diritto di voto (personalità, libertà e segretezza), possano semplificare l'intero procedimento elettorale.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, la locuzione:

“Albo on-line di Ateneo” definisce la sezione del portale web di Ateneo dedicata alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Ateneo che devono essere resi noti a chiunque ne abbia interesse, per obbligo di Legge o di Regolamento. Esso assolve, inoltre, l'obbligo di pubblicità legale.

“manifesto elettorale” definisce il prospetto sinottico riassuntivo delle modalità di voto e dei candidati;

“operatore economico designato” indica il soggetto giuridico che è stato individuato al fine della gestione del voto in modalità elettronica o telematica;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

“personale di ruolo” definisce i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori assunti a tempo indeterminato;

“personale docente” indica sia i professori ordinari che i professori associati;

“personale tecnico-amministrativo” definisce il personale universitario contrattualizzato di comparto, nonché, esclusivamente ai fini del presente Regolamento, il personale dirigente, di cui ai CCNL di riferimento;

“portale web di Ateneo” indica il sito internet ufficiale dell’Università degli Studi di Brescia www.unibs.it

“professori associati” definisce il personale docente appartenente al ruolo dei professori associati, anche indicati *“di seconda fascia”*;

“professori ordinari” definisce il personale docente appartenente al ruolo dei professori ordinari, anche definiti *“di prima fascia”*;

“quoziente elettorale” definisce il risultato numerico della divisione dei voti validi espressi dagli elettori per il numero dei seggi da attribuire;

“resto elettorale” definisce il valore decimale che residua, una volta effettuata l’operazione di divisione dei voti validi di ogni singola lista per il quoziente elettorale;

“ricercatore” indica indistintamente e univocamente sia i ricercatori di ruolo che i ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B;

“ricercatore di ruolo” o *“ricercatore a tempo indeterminato”* definisce la figura - ad esaurimento - di ricercatori ai sensi dell’art. 32 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;

“ricercatore a tempo determinato di tipo B” e *“ricercatori a tempo determinato di tipo A”* definisce i ricercatori di cui all’art. 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240. Sono anche indicati rispettivamente come RTDA e RTDB;

“studente” definisce, di norma, gli iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corso di dottorato, Scuola di specializzazione, salvo ove diversamente disposto;

“tempo pieno” indica, sia per i professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, il regime di impegno lavorativo pieno;

“tempo definito” indica, per i soli professori ordinari, professori associati e ricercatori, il regime di impegno lavorativo definito;

“voto tradizionale” definisce il voto effettuato in modalità cartacea, in presenza;

“voto elettronico” definisce il voto effettuato in modalità elettronica, in presenza presso postazioni di voto dedicate;

“voto telematico” definisce il voto effettuato in modalità telematica, da remoto, con l’utilizzo di un qualunque sistema di connessione internet.

TITOLO I – ELEZIONI DEL RETTORE

Art. 3 Indizione delle elezioni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

1. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Rettore è fatta dal Decano dell'Università con avviso emanato almeno 90 giorni prima della data di convocazione, in ossequio alle norme di cui all'art. 5, commi 3 e segg. dello Statuto.
2. Nel provvedimento il Decano indica:
 - a) il calendario delle votazioni;
 - b) le modalità di voto (tradizionale, elettronico, telematico);
 - c) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, salvo l'utilizzo del voto telematico;
 - d) la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature.
3. Il Decano provvede anche alla costituzione:
 - a) della Commissione elettorale centrale;
 - b) delle Commissioni di seggio, previste anche nel caso di utilizzo del voto elettronico.

Art. 4 Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri:
 - a) un Presidente, scelto tra i professori ordinari;
 - b) un professore associato;
 - c) un ricercatore;
 - d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato dal Comitato Partecipativo del personale tecnico-amministrativo;
 - e) uno studente, designato dal Comitato Partecipativo degli StudentiLa Commissione è coadiuvata da un dipendente dell'Amministrazione con funzioni di supporto e di segreteria, individuato dal Direttore Generale.
2. Il Decano designa, inoltre, per ciascuno dei ruoli di cui al precedente comma, almeno un componente supplente, indicato, nei casi di cui alle lettere d) ed e), dai rispettivi organi rappresentativi.
3. È condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale centrale la presenza di tutti i componenti.
4. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti, subentra definitivamente il supplente. In caso di assenza o impedimento del supplente, il Decano provvede con nuova designazione.
5. Alla Commissione elettorale centrale compete:
 - a) di acquisire gli elenchi degli aventi diritto al voto alla data delle votazioni e dei successivi aggiornamenti, suddivisi per ruoli (professori ordinari, professori associati, ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato di tipo B, ricercatori a tempo determinato di tipo A, personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, rappresentanti degli studenti in Senato Accademico-Consiglio di Amministrazione-Nucleo di Valutazione, studenti membri delle Commissioni Paritetiche) da comunicare alle Commissioni di seggio e, in caso di voto elettronico e telematico, all'operatore designato nonché da pubblicare all'Albo on-line di Ateneo e nella pagina dedicata del portale web di Ateneo, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione o la errata indicazione delle generalità;
 - b) di accogliere le candidature e di pronunciarsi sulla corretta e rituale presentazione delle stesse;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

- c) di dare adeguata pubblicità, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, al manifesto elettorale;
- d) di pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati;
- e) di verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio, ove istituite, e inviare i verbali al Decano;
- f) di decidere sui ricorsi proposti contro i risultati.

Art. 5 Commissione di seggio

1. Per ciascun seggio elettorale e per l'intera procedura elettorale vengono designate le Commissioni elettorali di seggio, composte da:
 - a) un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa tra gli altri componenti un Vice-Presidente;
 - b) un membro scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori;
 - c) un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo designato dal Comitato Partecipativo del Personale tecnico-amministrativo.
2. Il Decano, inoltre, nomina almeno due o più supplenti per sostituire o integrare i componenti del seggio nel caso di gravi motivi accertati dal Presidente. Tali supplenti devono essere reperibili durante tutta la durata delle operazioni elettorali e presenti all'inizio di ogni riunione del seggio.
3. Di tutte le decisioni di cui ai commi precedenti deve essere data immediata comunicazione al Direttore Generale per i provvedimenti conseguenti.
4. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

Art. 6 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta, ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto, ai professori ordinari in servizio presso l'Università degli Studi di Brescia o presso altre Università italiane che non si trovino in situazioni di incompatibilità. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovano in regime di tempo definito o in altre situazioni di incompatibilità temporanea, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti, ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello Statuto, o a risolvere, se eletti, le condizioni temporanee di incompatibilità entro la data di decorrenza della carica.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello Statuto, la candidatura è ammissibile nel solo caso in cui il periodo residuo di servizio non sia inferiore alla durata del mandato.
3. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 7 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta, nei limiti di cui allo Statuto:
 - a) ai professori ordinari, professori associati, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni;
 - b) al personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

- c) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione e agli studenti che compongono le Commissioni paritetiche istituite in ciascun Dipartimento dell'Ateneo.
2. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.

Art. 8 Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature al Decano deve avvenire almeno 60 giorni prima della data della prima votazione.
2. I candidati, unitamente alla propria candidatura, devono presentare il programma elettorale ed il proprio *curriculum*. Dalla data prevista per la scadenza di presentazione delle candidature, l'Amministrazione provvederà a dare a tali documenti adeguata e tempestiva pubblicità, attraverso il portale web di Ateneo.
3. L'eventuale ritiro della candidatura deve avvenire almeno sette giorni prima rispetto a quello che precede ciascun turno elettorale e viene formalizzato dal Presidente della Commissione elettorale centrale.
4. L'eventuale ritiro delle candidature viene immediatamente e adeguatamente pubblicizzato a cura dell'Amministrazione, mediante affissione presso le sedi dei seggi elettorali e attraverso il portale web di Ateneo.
5. La propaganda elettorale da parte dei candidati deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
 - della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione;
 - deve essere assicurato un eguale accesso ai mezzi di propaganda, curando che siano messi a disposizione adeguati spazi sul portale web di Ateneo per le affissioni elettorali e spazi fisici per lo svolgimento di Assemblee elettorali all'interno delle strutture dell'Università;
 - al personale deve essere consentito partecipare, durante l'orario di servizio e senza decurtazioni stipendiali, a Assemblee elettorali indette dai candidati, di durata massima complessiva fissata nel provvedimento di indizione delle elezioni;
 - divieto di propaganda elettorale, in qualsiasi forma, a partire dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di votazione di ogni tornata elettorale.

Art. 9 Votazioni

1. Le votazioni, per ciascun turno elettorale, possono avere luogo in giorni consecutivi. I turni elettorali sono fissati tenendo conto dei termini di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
2. Il Rettore viene eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti nell'ultima votazione valida. È eletto colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi.
4. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Art. 10 Operazioni preliminari

1. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede alle operazioni preparatorie che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine e delle urne;
 - b) la verifica degli elenchi degli aventi diritto al voto;
 - c) la predisposizione di un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
2. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi al controllo dei locali e della strumentazione di votazione.
3. Nel caso di votazioni in modalità telematica, il giorno precedente le votazioni la Commissione elettorale centrale procede alla verifica con l'operatore designato che non vi siano problematiche legate agli strumenti di voto;
4. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede: in caso di voto tradizionale o elettronico, alla chiusura e sigillatura dei locali ove è ubicato il seggio conservando le chiavi di accesso.

Art. 11 Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati dal decreto del Decano.
2. Il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni all'ora fissata nel decreto.
3. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) l'accertamento della presenza del nominativo dell'elettore nelle liste degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - d) entrata dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione sulla scheda da parte dello stesso del nominativo prescelto mediante l'esclusivo utilizzo della matita copiativa avuta in consegna dal componente del seggio;
 - e) successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa ad uno dei componenti del seggio che la introduce in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.
4. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, le votazioni si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato che devono comunque comprendere:
 - a) l'accertamento dell'identità degli aventi diritto per conoscenza personale di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - b) corrispondenza dell'avente diritto con il certificato elettorale e/o con le credenziali di voto rilasciate contestualmente dalla Commissione di seggio;
 - c) effettuazione del voto.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale.
6. Nel caso di votazioni in modalità telematica, le stesse si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato. In questo caso, per le sole particolari necessità che dovessero eventualmente emergere nel corso delle operazioni di voto, è competente la Commissione elettorale centrale.
6. Ogni elettore può indicare un solo nominativo.
7. Sulle contestazioni insorte durante le operazioni elettorali decide il Presidente della Commissione di seggio o, nel caso di votazioni telematiche, il Presidente della Commissione elettorale centrale, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o dichiarazioni degli interessati.

Art. 12 Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
2. Nel caso di votazione in modalità tradizionale, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione di seggio:
 - a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto, come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accerta il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate;
 - c) procede separatamente a scrutinare le schede votate dai professori ordinari professori associati, ricercatori a tempo indeterminato, RTDB, RTDA, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti, tenendo conto che sono nulle:
 1. le schede che non corrispondano a quelle fornite dal Seggio, non risultano timbrate e/o vidimate;
 2. le schede nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita consegnata dal Seggio;
 3. le schede che rechino segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 4. le schede che contengano voti che non risultino conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
 5. le preferenze espresse per nominativi per i quali non sia stata presentata la candidatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento o per candidati ritirati;
 - d) in caso di contestazione di una scheda o di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione, dandone conto nel verbale;
 - e) provvede alla verifica dei risultati, previa trasformazione dei voti espressi di cui al comma 5.
3. Nel caso di votazione in modalità elettronica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione di seggio:
 - a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli e ne accerta la corrispondenza con le proprie liste elettorali;
 - b) richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi e della trasformazione di cui al comma 5.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

4. Nel caso di votazione in modalità telematica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale centrale:
 - a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli;
 - b) richiede all'operatore designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi e della trasformazione di cui al comma 5.
5. Ai fini del computo dei voti, ai sensi dell'art. 5, comma 6 dello Statuto, si applicano i seguenti criteri di pesatura:
 - a) ogni voto dei professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di tipo B vale 1 voto;
 - b) ogni voto dei ricercatori a tempo determinato di tipo A vale 0,6 voti;
 - c) ogni voto del personale tecnico-amministrativo vale 0,15 voti;
 - d) ogni voto dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione vale 2 voti;
 - e) ogni voto degli studenti membri delle Commissioni Paritetiche vale 0,6 voti.
6. I voti ottenuti da ciascun candidato sono sommati e arrotondati per difetto se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,5 e per eccesso in ogni altro caso.
7. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale, redige apposito verbale in duplice copia sottoscritta da tutti i componenti.
8. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, tutta la documentazione prevista per il tipo di votazione (gli elenchi dei votanti sui quali sono state apposte le firme degli elettori, le schede votate distinte in plichi, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate, le tabelle di scrutinio, le informazioni fornite dall'operatore economico designato).
9. Il verbale e la documentazione, raccolti in plico sigillato e firmato esternamente dai componenti la Commissione, sono recapitati – in caso di voto con modalità tradizionale o elettronica – alla Commissione elettorale centrale entro le ore 12:00 del giorno ferialo successivo a quello di chiusura delle votazioni.

Art. 13 Proclamazione dell'eletto

1. La Commissione elettorale centrale, immediatamente dopo la consegna da parte delle Commissioni di seggio, procede preliminarmente alla verifica dei verbali e alla valutazione delle eventuali contestazioni e dei reclami verbalizzati, dandone conto nel proprio verbale.
2. La Commissione elettorale centrale procede poi all'accertamento del raggiungimento da parte dei candidati del quorum previsto dalla singola tornata elettorale ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
3. Nel caso di mancato raggiungimento del *quorum*, la Commissione informa il Decano e si aggiorna alla tornata successiva.
4. Nel caso in cui un candidato raggiunga il *quorum* previsto, la Commissione ne dà attestazione a verbale e lo trasmette al Decano, unitamente ai verbali delle Commissioni di seggio e a tutto il materiale elettorale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

5. Il Decano, ai sensi dell'art. 5, comma 7, ultimo periodo dello Statuto, procede alla proclamazione dell'eletto in seduta pubblica, immediatamente dopo la ricezione del verbale e della documentazione da parte della Commissione elettorale centrale.
6. Solo all'esito degli eventuali ricorsi di cui all'art. 14, il Decano comunica al Ministro competente gli esiti dell'elezione per la formale nomina.

Art. 14 Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale centrale, sono resi pubblici entro il giorno successivo a quello della votazione, mediante affissione all'Albo *on-line* di Ateneo e mediante notizia sul portale web di Ateneo.
2. Entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dell'eletto può essere proposto da parte degli aventi diritto motivato ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro cinque giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
3. La decisione è pubblicata mediante affissione all'Albo *on-line* di Ateneo e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
4. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione di cui al comma 3, al Senato Accademico che si pronuncia in seduta straordinaria, in via definitiva, nei successivi dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.

TITOLO II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Art. 15 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori di ruolo, dei ricercatori a tempo determinato e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico sono indette dal Rettore, con proprio decreto pubblicato all'Albo *on-line* di Ateneo e pubblicizzato attraverso il portale *web* di Ateneo almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Nel decreto elettorale il Rettore indica:
 - a) il calendario delle votazioni;
 - b) le modalità di voto (tradizionale, elettronico, telematico);
 - c) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, salvo l'utilizzo del voto telematico;
 - d) la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature.
3. Il Rettore, provvede anche alla costituzione:
 - a) della Commissione elettorale centrale;
 - b) delle Commissioni di seggio, previste anche nel caso di utilizzo del voto elettronico.

Art. 16 Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri:
 - a) un Presidente, scelto tra i professori ordinari o professori associati;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

b) un ricercatore;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Comitato Partecipativo del personale tecnico-amministrativo.

La Commissione è coadiuvata da personale dell'Amministrazione, individuato dal Direttore Generale, o da apposito Ufficio dedicato, con funzioni di supporto e di segreteria.

2. Il Rettore designa, inoltre, per ciascuno dei ruoli di cui al precedente comma, almeno un componente supplente, indicato dall'organo rappresentativo, nel caso di cui alla lettera c).

3. È condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale centrale la presenza di tutti i componenti.

4. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti, subentra definitivamente il supplente. In caso di assenza o impedimento del supplente, provvede il Rettore con nuova designazione.

5. Alla Commissione elettorale centrale compete:

a) di acquisire gli elenchi degli aventi diritto al voto alla data dell'indizione delle votazioni e dei successivi aggiornamenti, suddivisi per ruoli (professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato, RTDB, RTDA, personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato), da comunicare alle Commissioni di seggio e, in caso di voto elettronico e telematico, all'operatore economico designato e da pubblicare all'Albo *on-line* di Ateneo e nella pagina dedicata del portale web di Ateneo, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione o la errata indicazione delle generalità;

b) di accogliere le candidature e di pronunciarsi sulla corretta e rituale presentazione delle stesse;

c) di dare adeguata pubblicità, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, al manifesto elettorale;

d) di pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati;

e) di verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio, ove istituite, e inviare i verbali al Rettore;

f) di decidere sui ricorsi proposti contro i risultati.

Art. 17 Commissione di seggio

1. Solo nel caso di voto tradizionale o elettronico, per ciascun seggio elettorale e per l'intera procedura elettorale vengono designate le Commissioni elettorali di seggio, composte da:

a) un Presidente, scelto tra i professori ordinari o professori associati, il quale designa tra gli altri componenti un Vice-Presidente;

b) un membro scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori;

c) un membro scelto tra il personale tecnico-amministrativo designato dal Comitato Partecipativo del Personale tecnico-amministrativo.

2. Il Rettore, inoltre, nomina almeno due o più supplenti per sostituire od integrare i componenti del seggio nel caso di gravi motivi accertati dal Presidente. Tali supplenti devono essere reperibili durante tutta la durata delle operazioni elettorali e presenti all'inizio di ogni riunione del seggio.

3. Di tutte le decisioni di cui ai commi precedenti deve essere data immediata comunicazione al Direttore Generale per i provvedimenti conseguenti.

4. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Art. 18 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta, ai sensi dell'art. 6, comma 2 dello Statuto, al seguente personale in servizio:
 - a. professori ordinari;
 - b. professori associati;
 - c. ricercatori;
 - d. personale tecnico-amministrativo.
2. Per quanto riguarda i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori di ruolo, possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti, ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello Statuto.
3. La candidatura del personale di ruolo è ammissibile nel solo caso in cui il periodo residuo di servizio non sia inferiore alla durata del mandato.
4. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 19 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2 dello Statuto:
 - a) ai professori ordinari;
 - b) ai professori associati;
 - c) ai ricercatori di ruolo;
 - d) ai ricercatori a tempo determinato;
 - e) al personale tecnico-amministrativo.
2. Ciascuna componente di cui alle lettere da a) ad e) del precedente comma costituisce un distinto corpo elettorale, salvo il caso dell'elezione di rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico, ove le componenti di cui alle lettere a) b) c) e d) rappresentano un unico corpo elettorale.
3. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.

Art. 20 Presentazione delle candidature

1. Ciascun elettore, che goda del diritto di elettorato passivo può proporre la propria candidatura per la rappresentanza della categoria cui appartiene. La presentazione delle candidature al Rettore deve avvenire almeno 15 giorni prima della data della votazione.
2. La candidatura deve riportare, oltre ai dati anagrafici completi, anche il ruolo di appartenenza.
3. Dalla data prevista per la scadenza di presentazione delle candidature, l'Amministrazione provvederà a dare adeguata e pubblicità delle stesse attraverso il manifesto elettorale, pubblicato sul portale web di Ateneo, suddivise per ruolo e secondo l'ordine di presentazione.
4. La candidatura può essere revocata non oltre i 5 giorni antecedenti alla data prevista per la votazione;
5. La propaganda elettorale da parte dei candidati deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

- della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione;
- deve essere assicurato un eguale accesso ai mezzi di propaganda, curando che siano messi a disposizione adeguati spazi sul portale *web* di Ateneo per le affissioni elettorali e spazi fisici per lo svolgimento di Assemblee elettorali all'interno delle strutture dell'Università;
- al personale deve essere consentito partecipare, durante l'orario di servizio e senza decurtazioni stipendiali, alle Assemblee elettorali indette dai candidati, di durata massima complessiva per ciascuno di essi stabilita nel provvedimento di indizione delle elezioni per l'intero periodo di campagna elettorale;
- divieto di propaganda elettorale, in qualsiasi forma, a partire dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di votazione.

Art. 21 Votazioni.

1. Le votazioni possono avere luogo in giorni consecutivi.
2. Le votazioni si intendono valide se ad esse vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto rispettivamente per i rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori di ruolo, dei ricercatori a tempo determinato e del personale tecnico-amministrativo.
3. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, nel limite delle rappresentanze previste all'art. 6, comma 2 dello Statuto per ciascun ruolo.
4. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo (per quanto attiene ai professori ordinari, professori associati, ricercatori di ruolo) ovvero con maggiore anzianità di servizio (per i ricercatori a tempo determinato e per il personale tecnico-amministrativo) o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.

Art. 22 Operazioni preliminari

1. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede alle operazioni preparatorie che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine e delle urne;
 - b) la verifica degli elenchi degli aventi diritto al voto;
 - c) la predisposizione di un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
2. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede al controllo dei locali e della strumentazione di votazione;
3. Nel caso di votazioni in modalità telematica, il giorno precedente le votazioni la Commissione elettorale centrale procede alla verifica con l'operatore economico designato che non vi siano problematiche legate agli strumenti di voto;
4. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede, in caso di voto tradizionale o elettronico, alla chiusura e sigillatura dei locali ove è ubicato il seggio conservando le chiavi di accesso.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Art. 23 Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati dal decreto del Rettore.
2. Il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni all'ora fissata nel decreto.
3. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - d) entrata dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione sulla scheda da parte dello stesso del nominativo prescelto mediante l'esclusivo utilizzo della matita copiativa avuta in consegna dal componente del seggio;
 - e) successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa ad uno dei componenti del seggio che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.
4. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, le votazioni si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato che devono comunque comprendere:
 - a) l'accertamento dell'identità degli aventi diritto per conoscenza personale di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - b) corrispondenza dell'avente diritto con il certificato elettorale e/o con le credenziali di voto rilasciate contestualmente dalla Commissione di seggio;
 - c) effettuazione del voto.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale.
6. Nel caso di votazioni in modalità telematica, le stesse si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato. In questo caso, per le sole particolari necessità che dovessero eventualmente emergere nel corso delle operazioni di voto, è competente la Commissione elettorale centrale.
7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Ogni elettore può manifestare la preferenza per un numero di candidati non superiore ad un terzo dei nominativi da eleggere, arrotondato per difetto e comunque non inferiore ad uno.
8. Sulle contestazioni insorte durante le operazioni elettorali decide il Presidente della Commissione di seggio o, nel caso di votazioni telematiche, il Presidente della Commissione elettorale centrale, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o dichiarazioni degli interessati.

Art. 24 Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

2. Nel caso di votazione in modalità tradizionale, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione di seggio:
 - a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accerta, per ciascun ruolo, il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate;
 - c) procede separatamente a scrutinare le schede votate dai professori ordinari, dai professori associati, dai ricercatori di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato e dal personale tecnico-amministrativo, tenendo conto che sono nulle:
 1. le schede che non corrispondano a quelle fornite dal Seggio, non risultano timbrate e/o vidimate;
 2. le schede nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita consegnata dal Seggio;
 3. le schede che rechino segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 4. le schede che contengano voti che non risultino conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
 5. le preferenze espresse per nominativi per i quali non sia stata presentata la candidatura secondo le modalità previste dal presente regolamento o per candidati ritirati;
 - d) uno scrutatore estrae le schede dall'urna, distintamente per ciascuna votazione e le porge al Presidente il quale ne dà lettura. Dei voti assegnati si tiene conto nelle apposite tabelle di scrutinio, redatte in duplice copia;
 - e) in caso di contestazione di una scheda o di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione, dandone conto nel verbale.
3. Nel caso di votazione in modalità elettronica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto la Commissione di seggio:
 - a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli e ne accerta la corrispondenza con le proprie liste elettorali;
 - b) richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi.
4. Nel caso di votazione in modalità telematica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale centrale:
 - a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli;
 - b) richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi.
5. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale, redige apposito verbale in duplice copia sottoscritto da tutti i componenti.
6. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale, allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, tutta la documentazione prevista per il tipo di votazione, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - gli elenchi dei votanti sui quali sono state apposte le firme degli elettori;
 - le schede votate distinte in plichi;
 - le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate;
 - le tabelle di scrutinio;
 - le informazioni fornite dall'operatore economico designato.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

7. Il verbale e la documentazione, raccolti in plico sigillato e firmato esternamente dai componenti la Commissione, sono recapitati – in caso di voto con modalità tradizionale o elettronica – alla Commissione elettorale centrale entro le ore 12 del giorno feriale successivo a quello di chiusura delle votazioni.

Art. 25 Proclamazione dei risultati

1. La Commissione elettorale centrale, immediatamente dopo la consegna da parte delle Commissioni di seggio, procede preliminarmente alla verifica dei verbali e alla valutazione delle eventuali contestazioni e dei reclami verbalizzati, dandone conto nel proprio verbale.
2. La Commissione elettorale centrale procede poi all'accertamento del raggiungimento del *quorum* previsto per la validità della tornata elettorale di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
3. Nel caso di mancato raggiungimento del *quorum*, la Commissione informa il Rettore per gli opportuni provvedimenti.
4. Nel caso in cui il *quorum* sia stato raggiunto, la Commissione dà attestazione a verbale dei risultati e li trasmette al Rettore, unitamente ai verbali delle Commissioni di seggio e a tutto il materiale elettorale.

Art. 26 Pubblicazione dei risultati elettorali, ricorsi e proclamazione degli eletti

1. I risultati elettorali, accertati dal Rettore con proprio decreto, sono resi pubblici entro il giorno successivo a quello dell'emanazione dello stesso, mediante affissione all'Albo on-line di Ateneo e mediante notizia sul portale web di Ateneo.
2. Entro i due giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali può essere proposto da parte degli aventi diritto motivato ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro cinque giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
3. La decisione è comunicata al Rettore, il cui decreto di presa d'atto è pubblicato mediante affissione all'Albo *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo e di esso viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
4. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione di cui al comma 3, al Rettore che si pronuncia in via definitiva con proprio decreto, nei successivi dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale. Tale decreto è pubblicato mediante affissione all'Albo *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo e di esso viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
5. Il Rettore procede con proprio decreto, trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque alla conclusione della eventuale procedura di reclamo, a seguito della verifica di eventuali incompatibilità e relative opzioni, alla proclamazione degli eletti. Tale decreto è affisso all'Albo *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo.

Art. 27 Reintegrazione delle rappresentanze

1. In caso di cessazione, a qualunque titolo, degli eletti, si procede ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

TITOLO III - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 28 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di cui ai successivi Capo II e Capo III hanno luogo, contestualmente, ogni due anni, di norma nel secondo semestre dell'anno accademico precedente a quello di decorrenza del mandato elettivo e si svolgono in base alla disciplina comune di cui al presente Capo. Nel caso di concomitanza con le elezioni di cui al Titolo II, le stesse si svolgono nel medesimo periodo.
2. Le elezioni sono indette dal Rettore ogni biennio, con decreto pubblicato all'Albo *on-line* di Ateneo e pubblicizzato attraverso il portale *web* di Ateneo almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.
3. Tale decreto deve indicare:
 - a) il calendario delle votazioni;
 - b) le modalità di voto (tradizionale, elettronico, telematico);
 - c) la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature.
4. Il Rettore provvede anche alla costituzione della Commissione elettorale centrale.

Art. 29 Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri:
 - a) un Presidente, scelto tra i professori ordinari o professori associati;
 - b) un ricercatore;
 - c) uno studente designato dal Comitato Partecipativo degli Studenti.La Commissione è coadiuvata da personale dell'Amministrazione, individuato dal Direttore Generale, o da apposito Ufficio dedicato, con funzioni di supporto e di segreteria.
2. Il Rettore designa, inoltre, per ciascuno dei ruoli di cui al precedente comma, almeno un componente supplente, indicato dall'organo rappresentativo, nel caso di cui alla lettera c).
3. È condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale centrale la presenza di tutti i componenti.
4. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti, subentra definitivamente il supplente. In caso di assenza o impedimento del supplente, provvede il Rettore con nuova designazione.
5. Alla Commissione elettorale centrale compete:
 - a) di acquisire gli elenchi degli aventi diritto al voto alla data dell'indizione delle votazioni e dei successivi aggiornamenti, suddivisi per tipologia di elezione, da comunicare alle Commissioni di seggio e, in caso di voto elettronico e telematico, all'operatore economico designato;
 - b) di confermare a richiesta degli interessati la presenza o assenza della propria iscrizione negli elenchi degli elettori;
 - c) di accogliere le candidature (singole o per lista) previa specifica delle modalità operative di presentazione e di pronunciarsi sulla correttezza e ritualità delle stesse (in particolare, nel caso del



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

voto per lista, la verifica ed eventuali provvedimenti correlati relativi ai contrassegni e alle sigle, identici o confondibili);

- d) di individuare numero, ubicazione e composizione delle Commissioni di seggio, da formalizzarsi mediante decreto del Rettore;
- e) di dare adeguata pubblicità, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, al manifesto elettorale;
- f) di pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati;
- g) di verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio, ove istituite, e inviare i verbali al Rettore;
- h) di decidere sui ricorsi proposti contro i risultati.

Art. 30 Commissione di seggio

- 1. Per ciascun seggio elettorale e per l'intera procedura elettorale vengono individuate dalla Commissione elettorale centrale le Commissioni elettorali di seggio, composte da tre membri appartenenti al personale dell'Università di cui uno, con la funzione di Presidente, scelto tra un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo, almeno di categoria D, formalizzate ai sensi dell'art. 29, comma 5, lettera d);
- 2. La Commissione elettorale centrale individua inoltre almeno due o più supplenti per sostituire od integrare i componenti del seggio nel caso di gravi motivi accertati dal Presidente. Tali supplenti devono essere reperibili durante tutta la durata delle operazioni elettorali e presenti all'inizio di ogni riunione del seggio.
- 3. Di tutte le decisioni di cui ai commi precedenti deve essere data immediata comunicazione al Direttore Generale per i provvedimenti conseguenti.
- 4. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

Art. 31 Modalità di elezione e di presentazione delle candidature

- 1. L'elezione dei rappresentanti avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
- 2. Nei soli casi in cui il corpo elettorale risulti inferiore a 100 elettori, l'elezione avviene sulla base di candidature individuali, per la presentazione delle quali non si applicano i successivi commi da 3 a 9.
- 3. Ogni lista presentata può essere riferita ad uno solo degli organi per il quale è indetta l'elezione.
- 4. Ciascuna lista di candidatura, contraddistinta da appositi contrassegno o sigla, deve essere sottoscritta dai relativi candidati ed è formalizzata con apposita dichiarazione di presentazione sottoscritta da almeno cinquanta studenti per le elezioni di cui al successivo Capo II e da almeno venti studenti per le elezioni di cui al successivo Capo III, in possesso degli specifici requisiti di elettorato attivo.
- 5. In ogni lista i candidati sono elencati in numeri arabi progressivi. Le sottoscrizioni dei candidati e dei presentatori, salvo il caso di utilizzo di specifico sistema informatico da parte dell'Amministrazione, devono essere leggibili e devono essere accompagnate dall'indicazione della data e del luogo di nascita, del Corso di iscrizione e del numero di matricola.
- 6. Ogni studente può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una sola lista per ogni organo per il quale è indetta l'elezione. Ogni candidato può essere incluso in un'unica lista per la stessa tipologia di elezione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

7. La sottoscrizione dei candidati e dei presentatori di ogni lista può essere apposta in forma olografa, depositata completa dei nomi di tutti i candidati, ovvero può essere dichiarata all'Ateneo mediante un sistema informatico di identificazione specificamente predisposto, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e autenticità.
 8. Nel caso di sottoscrizione olografa, le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dalla legge, dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Nel caso di presentazione mediante sistema informatico, l'autenticazione si dà per avvenuta con l'accesso del singolo utente.
 9. Le liste dei candidati devono contenere un numero di candidature non inferiore:
 - a) per le elezioni di cui al Capo II e Capo III, escluse quelle per il Consiglio di Corso di Studio di cui al successivo art. 43, al numero degli eligendi e comunque fino ad un massimo del doppio degli stessi;
 - b) per le elezioni relative alle rappresentanze nei Consiglio di Corso di Studio di cui all'art. 43, le liste dei candidati devono contenere un numero di candidature non inferiore ad un terzo degli eligendi e comunque fino a un massimo del doppio degli stessi.
- Le eventuali invalidità di una o più candidature individuali, per difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, non invalida l'intera lista comportando unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti, salvo che le invalidità non riducano il numero di candidati al di sotto delle rispettive soglie minime.
10. Avvenuto il deposito o la registrazione informatica delle liste, non sono più ammesse sue integrazioni.
 11. Il primo presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale. Ad esso sono riferite tutte le comunicazioni e gli atti previsti per conto della lista presentata.
 12. Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidatura o, nel caso ne ricorrano le condizioni, le singole candidature, devono essere depositate entro le ore dodici del ventesimo giorno precedente a quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto secondo le modalità operative specificate dalla Commissione elettorale centrale.
 13. Decorso il termine di cui al comma 12, la Commissione elettorale centrale, effettuate le proprie verifiche, predispose il manifesto elettorale e ne dà pubblicità, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante pubblicazione sul portale web di Ateneo e, ove ritenuto necessario, mediante affissione in appositi spazi.
 14. Le liste elettorali o le singole candidature saranno riprodotte sul manifesto elettorale e sulle schede di voto nell'ordine cronologico di presentazione.
 15. La propaganda elettorale da parte dei candidati deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
 - della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione;
 - deve essere assicurato un eguale accesso ai mezzi di propaganda, curando che siano messi a disposizione adeguati spazi sul portale web di Ateneo per le affissioni elettorali e spazi fisici per lo svolgimento di Assemblee elettorali all'interno delle strutture dell'Università;
 - divieto di propaganda elettorale, in qualsiasi forma, a partire dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di votazione.

Art. 32 Votazioni

1. Le votazioni possono avere luogo in giorni consecutivi.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

2. Le votazioni si intendono valide se ad esse vi abbia preso parte almeno il dieci per cento degli aventi diritto, per ciascuna tipologia di elezione ad esclusione delle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio di cui al successivo art. 43, per le quali non è previsto alcun *quorum*.
3. Nel caso di elezioni sulla base delle liste concorrenti, gli eletti sono individuati dalla Commissione elettorale centrale, dopo aver acquisito i risultati dalle Commissioni di Seggio, con le seguenti modalità:
 - a) determinazione del quoziente elettorale, che si ottiene dividendo il totale dei voti di lista validi ottenuti da tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere;
 - b) divisione del numero dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista per il quoziente elettorale;
 - c) attribuzione ad ogni lista di tante rappresentanze quante volte il quoziente elettorale risulta compreso nel numero dei voti di lista di ciascuna lista;
4. Qualora, al termine delle operazioni suddette, non tutti i seggi siano stati assegnati perché non si è raggiunto il quoziente elettorale, la Commissione elettorale centrale:
 - a) forma la graduatoria delle liste in ordine decrescente in base ai resti di ciascuna lista;
 - b) assegna le rappresentanze restanti alle liste secondo l'ordine decrescente dei resti. Con tale procedimento a nessuna lista può essere attribuita più di una rappresentanza.
5. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente intero. A parità di resto, la rappresentanza è attribuita alla lista che precede nell'ordine di presentazione. Se a una lista spettano più rappresentanze di quanti sono i suoi candidati, le rappresentanze eccedenti sono distribuite fra le altre liste secondo la graduatoria dei resti elettorali.
6. Nel caso di elezioni sulla base di singole candidature, gli eletti sono individuati dalla Commissione elettorale centrale, dopo aver acquisito i risultati dalle Commissioni di Seggio, sulla base dei voti ottenuti dai candidati.
7. Nel caso di voto elettronico o telematico, le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono svolte dall'operatore economico designato e comunicate alla Commissione elettorale centrale.

Art. 33 Operazioni preliminari

1. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede alle operazioni preparatorie che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine e delle urne;
 - b) la verifica degli elenchi degli aventi diritto al voto;
 - c) la predisposizione di un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di consultazione, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
2. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi al controllo dei locali e della strumentazione di votazione.
3. Nel caso di votazioni in modalità telematica, il giorno precedente le votazioni la Commissione elettorale centrale procede alla verifica con l'operatore economico designato che non vi siano problematiche legate agli strumenti di voto.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti il Presidente provvede, in caso di voto tradizionale o elettronico, alla chiusura e sigillatura dei locali ove è ubicato il seggio conservando le chiavi di accesso.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Art. 34 Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati dal decreto del Rettore. Presso ogni seggio può assistere alle operazioni elettorali un rappresentante per lista e far annotare eventuali osservazioni.
2. All'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.
3. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, le operazioni di voto si svolgono come segue:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente riconoscimento mediante documento di identità (tessera universitaria munita di fotografia o altro documento valido);
 - b) consegna all'elettore della o delle schede elettorali e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - c) entrata dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione sulla scheda da parte dello stesso del nominativo prescelto mediante l'esclusivo utilizzo della matita copiativa avuta in consegna dal componente del seggio;
 - d) successiva chiusura della scheda o delle schede, riconsegna della stessa ad uno dei componenti del seggio che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata;
 - e) attestazione che l'elettore ha votato mediante firma di un membro del Seggio nell'apposita colonna della lista.
4. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, le votazioni si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato che devono comunque comprendere:
 - a) l'accertamento dell'identità degli aventi diritto mediante documento di identificazione;
 - b) corrispondenza dell'avente diritto con il certificato elettorale e/o con le credenziali di voto rilasciate contestualmente dalla Commissione di seggio;
 - c) effettuazione del voto.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale.
6. Nel caso di votazioni in modalità telematica, le votazioni si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore economico designato. In questo caso, per le sole particolari necessità che dovessero eventualmente emergere nel corso delle operazioni di voto, è competente la Commissione elettorale centrale.
7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
8. Nel caso di elezione sulla base delle liste concorrenti, ogni elettore può manifestare il voto mediante apposizione di un segno di croce sul contrassegno della lista prescelta. L'elettore può inoltre esprimere una sola preferenza a fianco del nome del rappresentante compreso nella stessa lista.
9. E' considerato valido sia ai fini del voto di lista che della preferenza il voto effettuato con il segno di croce a fianco dei soli nomi di preferenza.
10. Le preferenze espresse in numero superiore a quello consentito si considerano come non apposte.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

11. Nel caso di voto sulla base delle singole candidature, ogni elettore può manifestare la preferenza per un solo candidato, apponendo un segno di croce a fianco del nominativo prescelto.
12. Sulle contestazioni insorte durante le operazioni elettorali decide il Presidente della Commissione di seggio o, nel caso di votazioni telematiche, il Presidente della Commissione elettorale centrale, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o dichiarazioni degli interessati

Art. 35 Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
2. Nel caso di votazione in modalità tradizionale, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto la Commissione di seggio:
 - a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accerta, per ciascuna consultazione, il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate;
 - c) procede, separatamente per ciascuna tipologia di consultazione, a scrutinare le schede votate, tenendo conto che:
 - sono da considerare nulle le schede che non corrispondano a quelle fornite dal Seggio, non risultano timbrate e/o vidimate; nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita consegnata dal Seggio; che rechino segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere; che contengano voti che non risultino conformi alle prescrizioni del presente Regolamento; nelle quali l'elettore abbia espresso la preferenza per un candidato che non appartenga alla lista votata; nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
 - sono nulle le preferenze espresse per nominativi per i quali non sia stata presentata la candidatura secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - d) uno scrutatore estrae le schede dall'urna, distintamente per ciascuna votazione e le porge al Presidente il quale ne dà lettura. Dei voti assegnati si tiene conto nelle apposite tabelle di scrutinio, redatte in duplice copia;
 - e) in caso di contestazione di una scheda o di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione, dandone conto nel verbale.
5. Nel caso di votazione in modalità elettronica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione di seggio:
 - a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli e ne accerta la corrispondenza con le proprie liste elettorali;
 - b) richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi.
6. Nel caso di votazione in modalità telematica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale centrale:
 - a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli;
 - b) richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi.
7. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale, redige apposito verbale in duplice copia sottoscritto da tutti i componenti.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

8. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale, allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, tutta la documentazione prevista per il tipo di votazione, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - gli elenchi dei votanti;
 - le schede votate distinte in plichi;
 - le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate;
 - le tabelle di scrutinio;
 - le informazioni fornite dall'operatore economico designato.
9. Il verbale e la documentazione, raccolti in plico sigillato e firmato esternamente dai componenti la Commissione, sono recapitati – in caso di voto con modalità tradizionale o elettronica – alla Commissione elettorale centrale entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo a quello di chiusura delle votazioni.

Art. 36 Proclamazione dei risultati

1. La Commissione elettorale centrale, immediatamente dopo la consegna da parte delle Commissioni di seggio, procede preliminarmente alla verifica dei verbali e alla valutazione delle eventuali contestazioni e dei reclami verbalizzati, dandone conto nel proprio verbale.
2. La Commissione elettorale centrale procede poi all'accertamento del raggiungimento del quorum previsto per la validità della tornata elettorale di cui all'art. 32.
3. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum, la Commissione informa il Rettore per gli opportuni provvedimenti.
4. Nel caso in cui il quorum sia stato raggiunto, la Commissione dà attestazione a verbale dei risultati e li trasmette al Rettore, unitamente ai verbali delle Commissioni di seggio e a tutto il materiale elettorale.

Art. 37 Pubblicazione dei risultati elettorali, ricorsi e proclamazione degli eletti

1. I risultati elettorali, accertati dal Rettore con proprio decreto, sono resi pubblici entro il giorno successivo a quello dell'emanazione dello stesso, mediante affissione all'Albo on-line di Ateneo e mediante notizia sul portale web di Ateneo.
2. Entro i due giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali può essere proposto da parte degli aventi diritto motivato ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro cinque giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
3. La decisione è comunicata al Rettore, il cui decreto di presa d'atto è pubblicato mediante affissione all'Albo *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo e di esso viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
4. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione di cui al comma 3, al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva con propria delibera nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale. Tale delibera è pubblicata mediante affissione all'Albo *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
5. Il Rettore procede con proprio decreto, trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque alla conclusione della eventuale procedura di reclamo, a seguito della verifica di eventuali incompatibilità e relative opzioni, alla proclamazione degli eletti. Tale decreto è affisso all'Albo *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Art. 38 Reintegrazione delle rappresentanze

1. In caso di cessazione, a qualunque titolo, degli eletti, si procede ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo.

CAPO II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI CENTRALI: SENATO ACCADEMICO, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NUCLEO DI VALUTAZIONE, COMITATO PER LO SPORT

Art. 39 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, a tutti gli studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, nell'anno accademico in cui hanno luogo le votazioni, ad un corso di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione, ove previsti
2. Gli studenti eletti che conseguano il titolo (laurea, dottorato, specializzazione) non decadono dalla carica qualora si iscrivano come studenti per la prima volta ad un nuovo corso entro l'anno accademico successivo a quello di conseguimento del titolo stesso.
3. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 40 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta, ai sensi dell'art. 6, comma 2 dello Statuto, a tutti gli studenti dell'Ateneo, costituiti in un unico corpo elettorale, iscritti nell'anno accademico in cui hanno luogo le votazioni, in corso, fuori corso, e in via di conseguimento del titolo in sessione di laurea relativa all'anno accademico precedente.
2. Il diritto di voto non è precluso da eventuali sospensioni o aspettative previste dalla legge o dai regolamenti.

CAPO III - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ALTRI ORGANI

Art. 41 Consiglio di Dipartimento

1. L'elettorato attivo e passivo spetta, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, a tutti gli studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, nell'anno accademico in cui hanno luogo le votazioni, ad un corso di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione, afferenti al singolo Dipartimento.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 7 dello Statuto, è prevista la costituzione di distinti corpi elettorali per l'elezione rispettivamente di un rappresentante degli studenti, di un rappresentante dei dottorandi e di un rappresentante degli specializzandi.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

3. Gli studenti eletti che conseguano il titolo (laurea, dottorato, specializzazione) non decadono dalla carica qualora si iscrivano come studenti per la prima volta ad un nuovo corso entro l'anno accademico successivo a quello di conseguimento del titolo stesso.
4. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 42 Commissioni Paritetiche

1. L'elettorato attivo e passivo spetta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 23, comma 11, dello Statuto, a tutti gli studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, nell'anno accademico in cui hanno luogo le votazioni, ad un corso di laurea e laurea magistrale, afferenti al singolo Dipartimento.
2. Gli studenti eletti che conseguano il titolo non decadono dalla carica qualora si iscrivano come studenti per la prima volta ad un nuovo corso entro l'anno accademico successivo a quello di conseguimento del titolo stesso.
3. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 43 Consiglio di Corso di Studio

1. L'elettorato attivo e passivo spetta, a tutti gli studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, nell'anno accademico in cui hanno luogo le votazioni, ai rispettivi corsi di laurea o di laurea magistrale.
2. Gli studenti eletti che conseguano il titolo non decadono dalla carica qualora si iscrivano come studenti per la prima volta ad un nuovo corso entro l'anno accademico successivo a quello di conseguimento del titolo stesso.
3. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 44 Consiglio di Facoltà

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 25, comma 2 dello Statuto di Ateneo, sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO IV - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI E DEGLI SPECIALIZZANDI NEI RISPETTIVI ORGANI

CAPO I - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI

Art. 45 Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti a tutti i Cicli attivi nell'anno accademico di indizione delle elezioni, riuniti in un unico corpo elettorale per ciascun Corso.
2. L'elettorato passivo è riservato ai dottorandi con periodo residuo di corso non inferiore alla durata del mandato.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Art. 46 Modalità di elezione

1. Le elezioni sono indette annualmente dal Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso, con proprio decreto. Nel caso in cui gli iscritti al singolo corso non siano superiori a due, non si procede ad elezioni e gli iscritti sono componenti di diritto del Collegio del Corso.
2. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali in base ai principi di cui al Titolo III, Capo I del presente Regolamento, per quanto compatibili.

CAPO II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 47 Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti agli iscritti alla rispettiva scuola di specializzazione nell'anno accademico di indizione delle elezioni, per tutte le macroaree.
2. Gli studenti eletti che conseguano il titolo decadono dalla carica.
3. L'elettorato passivo è riservato agli specializzandi con periodo residuo di corso non inferiore alla durata del mandato.

Art. 48 Modalità di elezione

1. Le elezioni sono indette ogni due anni dal Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso. Nel caso in cui gli iscritti al singolo corso di specializzazione non siano superiori a tre, non si procede ad elezioni e l'iscritto è componente di diritto del Consiglio o nel Comitato Ordinatore della Scuola.
2. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali in base ai principi di cui al Titolo III, Capo I del presente Regolamento, per quanto compatibili.

TITOLO V - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL COMITATO PARTECIPATIVO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 49 Modalità di elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Comitato Partecipativo del Personale Tecnico Amministrativo

1. Il Direttore Generale fissa, con propria Disposizione, le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Comitato Partecipativo del Personale Tecnico Amministrativo di cui agli articoli 13 e 22 dello Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo, da svolgersi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato dell'organo uscente, fissata dallo Statuto.
2. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni. L'elettorato passivo spetta al solo personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio alla data di svolgimento delle elezioni. L'eventuale contestuale elezione a componente del Senato Accademico comporta la necessità, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello Statuto, della opzione per la carica scelta.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

3. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.
4. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali, in base ai principi di cui al Titolo II, ad eccezione degli articoli 18 e 19.

Art. 50 Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento

1. Le elezioni dei sono indette ogni quattro anni dal Direttore del Dipartimento di afferenza del personale, con proprio decreto.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta al solo personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.
3. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali in base ai principi di cui al Titolo II, ad eccezione degli articoli 18 e 19.

TITOLO VI - ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 51 Modalità di elezione

1. Il Rettore fissa, con proprio Decreto, le elezioni dei rappresentanti dei componenti effettivi interni del Collegio di disciplina di cui all'art.14, comma 2 dello Statuto, da svolgersi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato del Collegio uscente, fissata dallo Statuto.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni, riuniti in distinti corpi elettorali.
3. L'elettorato passivo spetta rispettivamente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno. La candidatura è ammissibile nel solo caso in cui il periodo residuo di servizio non sia inferiore alla durata del mandato.
4. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.
5. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali, distinte per ruoli, in base ai principi di cui al Titolo II, ad eccezione degli articoli 18 e 19.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme di cui al presente Regolamento costituiscono principi generali in materia elettorale.
2. Il mandato degli eletti ai sensi del presente Regolamento ha durata fino al 31 ottobre dell'anno accademico di scadenza, secondo la specifica previsione per i rispettivi Organi, anche nel caso in cui si sia resa necessaria la *prorogatio* dei precedenti.
3. Tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni degli organi, precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate, se incompatibili.
4. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.